

REGOLAMENTO ELETTORALE

Addì 13 gennaio 2022, in Roma, il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione Nazionale per il personale delle BCC:

- visto l'art. 16, comma 1, dello Statuto

approva

il seguente Regolamento Elettorale, da valere per la elezione dei 30 componenti l'Assemblea dei Delegati in rappresentanza dei lavoratori.

Disposizioni Generali

Art. 1- Elezione dei 30 delegati Rappresentanti dei lavoratori

Sono da eleggere, a livello Nazionale, un numero di 30 Rappresentanti dei lavoratori, con assegnazione di almeno 1 rappresentante dei lavoratori degli enti datori di lavoro per ogni ambito territoriale delle Federazioni Regionali /interregionali e delle associazioni aderenti a Federcasse. I Rappresentanti sono eletti da e tra i destinatari in servizio, così come individuati ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 5 dello statuto mediante scrutinio segreto elettronico, risultanti iscritti al Fondo Pensione almeno 6 mesi prima delle elezioni.

Art. 2 - Comitato Elettorale Centrale

L'organizzazione e la direzione del procedimento elettorale sono demandate ad un Comitato Elettorale Centrale (C.E.C.), costituito da 1 rappresentante per ogni organizzazione sindacale dei Lavoratori firmataria, di tempo in tempo, della contrattazione collettiva stipulata da Federcasse per il personale delle BCC/CRA e dai componenti del collegio dei Sindaci del Fondo Pensione Nazionale in rappresentanza dei lavoratori.

Le OO.SS. devono segnalare al Fondo Pensione Nazionale i nominativi dei propri rappresentanti entro 10 giorni dalla ricezione dell'invito a provvedere da parte del Fondo stesso. Il C.E.C. ha sede presso la sede del Fondo Pensione Nazionale in Roma, via Massimo

D'Azeglio n. 33

Compete al C.E.C.:

- accertare l'avvenuto invio da parte del Fondo agli enti datori di lavoro di idoneo materiale informativo sulle elezioni;
- decidere insindacabilmente su eventuali ricorsi;
- dichiarare l'ammissibilità delle liste;
- sovrintendere alle operazioni di voto;
- provvedere alle operazioni di spoglio;
- proclamare i risultati elettorali;
- proclamare gli eletti;
- comunicare al Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione Nazionale la composizione dell'Assemblea dei delegati Rappresentanti dei lavoratori eletti nella assemblea.

Il C.E.C. viene convocato per la prima volta dal Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione Nazionale e per le riunioni successive dal Presidente. Il C.E.C. decide a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 3 - Elettorato Attivo

Hanno diritto al voto i Destinatari, così come individuati ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 5 dello Statuto del Fondo.

Art. 4 - Elettorato Passivo

Sono eleggibili a componenti dell'Assemblea dei Delegati tutti i Destinatari individuati nel precedente articolo 3.

L'individuazione dei candidati da votare avviene tramite liste presentate a livello Nazionale:

- dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori firmatarie, di tempo in tempo, della contrattazione collettiva stipulata da Federcasse per il personale delle BCC/CRA;
- da comitati proponenti che rappresentino almeno il 15% del totale dei Destinatari (come individuati nel precedente art. 3) in servizio presso enti datori di lavoro di almeno 5 ambiti territoriali delle Federazioni regionali/ interregionali e delle associazioni aderenti a Federcasse; i comitati devono indicare contestualmente alla lista un rappresentante ed il relativo indirizzo, ed una casella di posta elettronica certificata.

Art. 5 – Modalità di presentazione delle lista

Le modalità di presentazione delle liste sono stabilite dal C.E.C. e pubblicate sul sito web del Fondo Pensione Nazionale. In ogni caso, le liste devono essere presentate al C.E.C. e devono contenere una denominazione ed i nominativi dei candidati con il relativo luogo e data di nascita ed azienda di appartenenza. Per ogni candidato delegato la lista dovrà contenere anche un candidato delegato supplente, come previsto dall'art. 15 u.c. del presente Regolamento. Al presentatore sarà restituita, per ricevuta, copia della lista presentata con indicazione del giorno e dell'ora del deposito. In caso di presentazione tramite lettera raccomandata fa fede la data e l'ora di ricezione.

Ciascun destinatario non può essere candidato in più di una lista. I componenti il C.E.C. di cui all'art. 2 non sono candidabili.

Il C.E.C. esamina e dichiara l'ammissibilità delle liste presentate.

Procedimento Preparatorio

Art. 6 - Bando Elettorale

Il C.E.C. bandisce le elezioni fissando i termini delle diverse fasi preparatorie e, conseguentemente, le giornate e l'orario in cui dovranno svolgersi le operazioni di voto.

Entro il secondo giorno lavorativo successivo alla sua indizione, il bando va pubblicato, comunicandolo alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori firmatarie, di tempo in tempo, della contrattazione collettiva stipulata da Federcasse per il personale delle BCC/CRA, alla Federazione Italiana ed agli Enti datori di lavoro e mettendolo a disposizione attraverso il sito web del Fondo Pensione Nazionale.

Gli Enti datori di lavoro provvedono a darne immediata e ampia comunicazione e ad affiggere copia del bando nelle bacheche aziendali o, in mancanza, in altri spazi accessibili a tutto il personale, oltre che consegnare il materiale di cui al successivo art. 11.

Entro 15 giorni a partire dalla data di pubblicazione del Bando devono essere presentate al C.E.C. le liste dei candidati.

Nei successivi 10 giorni il C.E.C. pubblica le liste ammesse e le comunica alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori firmatarie, di tempo in tempo, della contrattazione collettiva stipulata da Federcasse per il personale delle BCC/CRA, agli eventuali comitati proponenti, alla

Federazione Italiana ed agli Enti datori di lavoro. Nello stesso termine di 10 giorni, comunica l'eventuale non ammissione delle liste ai proponenti con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero tramite PEC come previsto dall'articolo 5 ultimo periodo del presente Regolamento.

Entro 5 giorni dalla data di ricezione della lettera raccomandata ovvero della PEC che comunica la non ammissione di una lista i proponenti possono presentare ricorso al C.E.C. con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite PEC.

Trascorsi 20 giorni dalla data di pubblicazione delle liste ammesse, il C.E.C. decide insindacabilmente sugli eventuali ricorsi presentati comunicando l'esito della decisione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di accoglimento del ricorso la lista ammessa viene pubblicata e comunicata alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori firmatarie, di tempo in tempo, della contrattazione collettiva stipulata da Federcasse per il personale delle BCC/CRA, alla Federazione Italiana, agli Enti datori di lavoro ed ai comitati proponenti delle liste ammesse. Gli Enti datori di lavoro provvedono ad affiggere copia delle liste, nelle bacheche aziendali od in mancanza in altri spazi accessibili a tutto il personale, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'inizio delle operazioni di voto. Le liste saranno inserite anche nel sito web del Fondo Pensione Nazionale.

Art. 7 - Schede Elettorali elettroniche

Il C.E.C. stabilisce la composizione delle schede elettorali tenendo conto della liste presentate e dell'ordine cronologico di deposito delle liste di cui all'art. 5.

Le schede elettorali elettroniche sono visualizzate sullo schermo del Personal Computer tramite il quale è possibile esprimere il voto alla lista. E' possibile esprimere un solo voto di lista.

Art. 8 - Elenchi degli Elettori

Gli elenchi dei Destinatari aventi diritto al voto sono predisposti dal C.E.C. ed inviati ad ogni ente datore di lavoro, che provvede ad informarli come previsto dall'art. 12 del presente Regolamento.

Art. 9 – Modalità di votazione

Ogni elettore potrà votare all'interno della propria Area Iscritti alla quale può accedere attraverso le credenziali riservate a suo tempo comunicate. In caso di smarrimento delle credenziali, l'iscritto potrà recuperarle attraverso l'apposita funzione presente nella pagina di accesso all'Area Iscritti.

Art. 10 - Attrezzature Comitato Elettorale Centrale

Il Fondo Pensione Nazionale provvede a mettere a disposizione del C.E.C. un locale adatto per le attività di coordinamento delle operazioni di voto con relative attrezzature, tra cui un Personal Computer per il monitoraggio delle operazioni e per la visualizzazione dei risultati finali.

Procedimento di voto

Art. 11 – Preparazione presso gli enti datori di lavoro ed insediamento Comitato Elettorale

Almeno 20 gg. di calendario prima delle elezioni ogni ente datore di lavoro si incarica della consegna del materiale inviato dal Fondo per informare i Destinatari delle elezioni, come individuati nell'articolo 3 del presente regolamento, avendo cura di raccogliere idonea documentazione comprovante la ricezione da parte dei suddetti Destinatari ai sensi del precedente art. 8 e comunica al C.E.C. l'avvenuta consegna.

Art. 12 - Operazione di voto

Nei giorni e nell'ora fissata per le elezioni il C.E.C. sovrintende alle operazioni di voto accertandosi che tutti gli aventi diritto possano votare. L'elettore può esprimere il suo voto sulla scheda che apparirà sul monitor dopo essersi collegato al sito del Fondo Pensione accedendo all'Area Iscritti. Il collegamento può avvenire da qualunque Personal Computer purché collegato a Internet.

L'elettore può esprimere un solo voto di lista e non può votare per singoli candidati. La

procedura elettronica di votazione:

- controlla automaticamente che non vi sia più di un voto di lista impedendo il voto nullo;
- dà la possibilità di votare scheda bianca;
- chiede conferma del voto effettuato.

Alla conferma il voto viene validato dal sistema impedendo all'iscritto di effettuare una seconda votazione. Se per qualunque motivo la votazione non si conclude correttamente (interruzione di linea, black out elettrico ecc.) il voto non viene conteggiato e l'Elettore può effettuare l'operazione di voto in un secondo momento.

Procedimento di Scrutinio

Art. 13 – Chiusura delle operazioni di voto e scrutinio

Il C.E.C. al termine dell'orario previsto per le votazioni chiude le operazioni di voto e procede allo scrutinio. Alle operazioni di scrutinio può assistere un rappresentante di ciascuna lista presentata ai sensi dell'art. 4 ed un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori firmatarie, di tempo in tempo, della contrattazione collettiva stipulata da Federasse per il personale delle BCC/CRA.

Art.14 - Validità del Voto

La validità del voto di lista espresso nella scheda elettronica è automaticamente accertata dalla procedura seguita per esprimerlo.

Sono considerate schede bianche quelle che, comunque confermate al momento del voto, non contengono espressione di voto.

Art.15 –Proclamazione dei risultati

Ultimate le operazioni di scrutinio, il C.E.C. verifica i risultati elettorali, comunicandone l'esito alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori firmatarie, di tempo in tempo, della contrattazione collettiva stipulata da Federcasse per il personale delle BCC/CRA, alla Federazione Italiana ed ai comitati proponenti.

Successivamente il C.E.C. proclama eletti i candidati che sono presenti nella lista che ha

riportato il maggior numero di voti, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione Nazionale e pubblicandone i nominativi sul sito web.

Venendo meno, nel corso di durata delle cariche, taluno dei componenti proclamati eletti, lo stesso viene sostituito dal relativo supplente.

Art.16 - Verbale C.E.C.

Il C.E.C. compila il verbale delle riunioni tenute e delle operazioni svolte, sia nell'ambito del procedimento preparatorio sia nell'ambito del procedimento di scrutinio.

Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dai componenti.

Mancando taluna delle sottoscrizioni, ne va dato atto a verbale, motivatamente.

Disposizione Finale

Art. 17 - Riserva C.E.C.

Su qualsiasi problema o controversia emergente nell'applicazione del presente Regolamento, come pure su quanto non previsto nello stesso Regolamento, decide insindacabilmente il C.E.C..